

COMUNE DI LORO PICENO - PROVINCIA DI MACERATA

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 36 DEL 27.11.2013 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE – OGGETTO DELIBERA: VARIAZIONE DI BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ED ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D. LGS 267/2000

Il Sindaco, di concerto con i componenti della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,

PROPONE

al Consiglio Comunale di discutere e deliberare l'approvazione della variazione e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, di assestamento generale del bilancio di previsione 2013, secondo quanto segue:

PREMESSO che:

.....omissis.....

CONSIDERATO inoltre che:

- ❖ l'art. 2-bis del D.L. 102/2013 conv. 124/2013 prevede la possibilità di *“nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;*
- ❖ il comma 2 del suddetto articolo prevede un ristoro che, in base alle recenti vicende dei trasferimenti erariali, e più in particolare, della questione IMU, potrebbe non compensare il minor gettito derivante dall'equiparazione di che trattasi;

DATO ATTO che:

- ❖ le risorse di bilancio sono sempre più ridotte;
- ❖ la banca dati in possesso dell'Ufficio Tributi non è in grado di quantificare con esattezza i riflessi di tale agevolazione;

VISTA la volontà di prevedere l'agevolazione ai sensi dell'art. 2-bis del DI 102/2012, al fine di aiutare le situazioni economiche più svantaggiate, indirizzando le poche risorse disponibili, in regime di ristrettezze economiche, verso chi ne ha veramente bisogno, si propone quanto segue:

- ❖ per l'annualità 2013, *limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria si equipara all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.*
- ❖ *In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*
- ❖ *l'agevolazione, di cui al presente comma, è applicabile nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 7.000 euro annui, da dichiarare entro il mese di gennaio 2014.*

.....omissis.....

SI PROPONE

.....omissis.....

- 9) Di prevedere l'agevolazione ai sensi dell'art. 2-bis del DL 102/2012, al fine di aiutare le situazioni economiche più svantaggiate, indirizzando le poche risorse disponibili, in regime di ristrettezze economiche, verso chi ne ha veramente bisogno, come segue:
- ❖ per l'annualità 2013, *limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria si equipara all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.*
 - ❖ *In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*
 - ❖ *l'agevolazione, di cui al presente comma, è applicabile nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 7.000 euro annui, da dichiarare entro il mese di gennaio 2014.*

.....omissis.....

Al termine della relazione il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione
omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

la proposta di deliberazione è approvata.

omissis